

# **TI\_GERICHTE 52.2018.95 vom 9. Januar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-01-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.95](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.95)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.95 du 9 janvier 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.95 del 9 gennaio 2018

## **Regeste**

Tassa d'uso canalizzazioni e depurazione acque e tassa per la fornitura di acqua potabile - principi e procedura per la fissazione delle tasse da parte dell'autorità comunale

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

A seguito dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art. 29 a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), a partire dal 1° gennaio 2009 vige il principio secondo cui laddove il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi cantionali - ivi compresi anche quelli comunali (cfr. Bernard Corboz/Alain Wurzbürger/ Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florance Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, ad art. 87 n. 3) - i Cantoni sono tenuti a garantire alle parti la possibilità di sottoporre la contestazione ad un'autorità giudiziaria di rango superiore, prima di eventualmente adire il Tribunale federale (art. 87 cpv. 2 in relazione con l'art. 86 cpv. 2 LTF; STF 1C\_140/2008 del 17 marzo 2009, consid. 1.1). Pertanto, sebbene che gli art. 187 lett. a e 192 cpv. 3 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) si limitino a prevedere unicamente la facoltà di impugnare i regolamenti comunali e le ordinanze municipali davanti al Governo cantonale nei termini della loro pubblicazione all'albo, da tempo il Tribunale cantonale amministrativo ammette la propria competenza a entrare nel merito di ricorsi rivolti - come nel caso di specie - contro decisioni del Consiglio di Stato che operano un controllo astratto di atti normativi di livello comunale o patriziale, fondandosi ora sull'art. 80 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100), il cui contenuto riprende in sostanza l'art. 60 cpv. 2 della vecchia legge di procedura per le cause amministrative del 16 aprile 1966 (RtiD I-2010 n° 12).

### **E. 1.2**

Ne discende pertanto che il gravame, inoltrato tempestivamente (art. 68 LPAm) da una persona legittimata ad agire (art. 209 lett. a LOC), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm).

### **E. 2**

La ricorrente si lamenta del fatto che il Consiglio di Stato, nonostante ne avesse fatto richiesta, non le abbia trasmesso i documenti che erano stati prodotti in sede di risposta al ricorso dal CO 1.

### **E. 2.1**

La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di

influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). A livello cantonale la facoltà di consultare gli atti in particolare è ancorata all'art. 32 LPAm, secondo cui chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti e di farsene inoltre rilasciare copia se ciò non comporta per l'autorità un aggravio eccessivo (cpv. 1). Tale diritto può essere limitato solo a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso (art. 33 cpv. 1 LPAm). Giusta l'art. 33 cpv. 2 LPAm poi, l'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie. Il diritto di consultare gli atti - alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità - rientra nel diritto di essere sentito poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa inoltre alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentiti. In linea di principio, il diritto di consultare gli atti è soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserito di causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra, i necessari appunti (STA 52.2010.265 del 24 settembre 2010 consid. 2.2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2a e 3 ad art. 20 e rif.). La violazione del diritto di essere sentito comporta in linea di massima l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla prova di un interesse o dalle probabilità di esito favorevole. Resta riservata la possibilità di sanare il difetto in sede di impugnazione, qualora l'istanza di ricorso sia dotata di pieno potere di cognizione e l'interessato abbia potuto consultare gli atti (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 20).

## **E. 2.2**

Nel caso in esame è vero che il Consiglio di Stato ha omesso di trasmettere all'insorgente, come da lei richiesto, i documenti che il CO 1 aveva versato agli atti in concomitanza con l'inoltro della sua risposta al gravame. Senonché, come si può desumere dalle tavole processuali, si trattava in prevalenza di documenti pubblici facilmente consultabili dai cittadini, dal momento che gli stessi concernevano copia dei due regolamenti comunali alla base delle contestate ordinanze, la copia del messaggio municipale n. 14/2017 relativo agli investimenti dell'azienda acqua potabile per l'anno 2018 pubblicati all'albo comunale e presenti sul sito internet del Comune, l'avviso di pubblicazione dell'ordinanza 18 ottobre 2017 con cui erano state stabilite le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile, pure esso pubblicato all'albo comunale, un estratto del consuntivo 2016 del Comune di \_\_\_\_\_, discusso e approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 luglio 2017 alla quale i cittadini potevano partecipare (art. 55 cpv. 1 LOC), e la copia cartacea di una pagina del sito internet del Sorvegliante dei prezzi. In allegato alla propria risposta il Municipio aveva poi prodotto anche il conto economico della sezione acqua per l'anno 2016 e degli schemi elaborati dall'\_\_\_\_\_, gestore degli impianti di distribuzione dell'acqua potabile, nei quali veniva indicata l'evoluzione dei costi di gestione riferiti all'Acquedotto regionale \_\_\_\_\_, i relativi investimenti e il prezzo dell'acqua, nonché i costi medi dell'acqua potabile per il 2017 riferiti ad alcuni Comuni ticinesi. Questi ultimi documenti sono pertanto gli unici di cui la ricorrente non ha potuto e non poteva prendere visione altrimenti. Sia come sia, occorre in ogni caso ritenere che l'accesso ad ogni atto e le ampie possibilità

di esprimersi di cui la ricorrente ha potuto beneficiare in questa sede hanno posto rimedio alla violazione del suo diritto di essere sentita da parte delle precedenti istanze di giudizio. La censura in tal senso sollevata nel gravame viene quindi a cadere.

### **E. 3**

La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per mc. di acqua potabile o industriale consumata, ritenuto un importo minimo pari a fr. 50.- per appartamento, attività commerciale, attività artigianale, alberghi, ristoranti o bar.

#### **E. 3.1**

Giusta l'art. 60 a cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC; RS 814.20) i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare: a) del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte; b) degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti; c) degli interessi; d) degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio. Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo (cpv. 2). I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie (cpv. 3). Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico (cpv. 4).

#### **E. 3.2**

Entro questi limiti, che impongono all'ente pubblico di tenere rendiconti specifici per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti per le acque di scarico, i Cantoni regolano il prelievo degli emolumenti in modo autonomo, segnatamente tramite la riscossione di tasse uniche di allacciamento e di tasse di utilizzazione ( STF 2C\_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 4.1 e 4.2 e rinvii ivi citati). Il Cantone Ticino ha fatto uso dello spazio di manovra riconosciuto ai Cantoni dalla LPAC attraverso l'adozione della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA; RL 833.100) . Per quanto qui interessa, la tassa d'uso delle canalizzazioni è il corrispettivo che il proprietario dell'immobile allacciato deve pagare per l'utilizzo delle fognature pubbliche. Essa presuppone l'esistenza di una costruzione le cui acque luride defluiscono e vengono trattate da un impianto pubblico di depurazione (RDAT I-1993, n. 29). A tal proposito, l'art. 110 LALIA prevede che la tassa deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (cpv. 2) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (cpv. 3). In principio, quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo è stabilito a dipendenza della quantità di acqua consumata oppure, quando questa non è definibile, a dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977; DELALIA; RL 833.120). Tuttavia, quando vi è una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve essere proporzionalmente aumentata

o diminuita (art. 11 cpv. 3 DELALIA; RDAT II-2001 n. 48; STA 52.2007.402 del 15 dicembre 2008 consid. 2.2 ).

#### **E. 3.4**

e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen , Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556). Di principio, le tasse per la distribuzione dell'acqua potabile vengono fissate in funzione dei costi d'esercizio degli impianti. Esiste quindi una correlazione stretta fra l'ammontare del tributo e i costi posti a carico dalla collettività pubblica, nel senso che gli introiti generali dei contributi non possono sorpassare, o solo di poco, l'insieme dei costi (principio della copertura dei costi; DTF 135 I 130 consid. 2; STA 52.2009.490 del 29 agosto 2013 consid. 3.2; Adrian Hungerbühler , Grundsätze des Kausalabgabensrecht, in: ZBl 2003, pag. 512). Oltre al principio della copertura dei costi, le tasse per la fornitura d'acqua potabile devono ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio (art. 8 e 9 Cost.). Secondo detto principio, l'ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli. Il valore della prestazione si determina in base alla sua utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione, ciò che non esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni sfornite di motivi ragionevoli (RtiD I-2005 n. 32; DTF 126 I 180 consid. 3a/bb, 122 I 279 consid. 6c e riferimenti). Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa, calcolata secondo criteri schematici, appaia come ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza è violato solo in caso di sproporzione manifesta (RDAT I-1995 n. 18 e riferimenti ivi contenuti; STA 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 5.1, 52.2014.251 del 14 ottobre 2014 consid. 2.3). Per fissare l'ammontare delle tasse, come detto, la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Nella scelta dei criteri schematici il legislatore comunale gode di autonomia che l'autorità giudiziaria è tenuta a rispettare. L'adozione di questi criteri non deve comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare in distinzioni prive di ragionevole fondamento (STA 52.2016.200 del 9 luglio 2018 consid. 5.1, 52.2005.273 del 19 ottobre 2005 consid. 2.2. in fondo).

#### **E. 4**

Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, variabile tra 0.15 ‰ ed il 0.30 ‰ di detto valore, ritenuto un minimo di fr. 50.-.

##### **E. 4.1**

La tassa per la fornitura di acqua potabile è una tassa d'uso, nel senso che essa costituisce un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica

amministrazione o per un servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326 pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7) e comprende di norma un importo di base (o d'abbonamento) indipendente dall'utilizzo del servizio e un importo calcolato in funzione del consumo effettivo (STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid.

#### **E. 4.2**

A \_\_\_\_\_ il servizio di distribuzione d'acqua potabile è retto dal RCFA il quale istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata (in seguito Azienda) ai sensi della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP; RL181.200) incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su tutto il territorio del Comune (art. 3 n. 1 RCFA). La gestione delle infrastrutture e dei beni dell'Azienda è affidata, tramite un mandato di prestazioni, all'\_\_\_\_\_ (art. 2 n. 2 RCFA). L'art. 47 RCFA stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di captazione e distribuzione dell'acqua devono essere finanziariamente autosufficienti. Giusta l'art. 48 RCFA le tasse di abbonamento e di consumo devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. Per quanto qui di interesse, il consumo di acqua è soggetto al pagamento di una tassa il cui ammontare è ancorato al mandato di prestazioni ed è definito dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto del criterio seguente (art. 48 n. 2 RCFA): consumo di acqua                    minimo: 0.50 fr./mc                    massimo: 2 fr./mc 5.

#### **E. 5**

Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio di riserva di farli installare (a spese del Comune).

#### **E. 5.1**

Come accennato in narrativa, la ricorrente contesta la tassa d'uso delle canalizzazioni e dell'impianto di depurazione per l'anno 2017 e le tariffe per la fornitura di acqua potabile valide dal 1° gennaio 2018 fissate dal CO 1. Essa sostiene che per i rincari tariffali decisi nell'occasione dal CO 1 non siano state date le dovute giustificazioni. A suo dire l'autorità comunale non avrebbe fornito i dati dei consumi di acqua degli ultimi 5-10 anni e avrebbe omesso di specificare la fonte dei dati utilizzati per fissare i suddetti tributi. In particolare, non si conoscerebbero i consumi effettivi provenienti dai contatori, né le basi di calcolo delle tasse in questione. Rimprovera poi al Consiglio di Stato di non avere censurato la mancanza di trasparenza dimostrata dal Comune di \_\_\_\_\_. Sostiene che in realtà, attraverso i contestati aumenti tariffali, l'autorità comunale starebbe cercando di compensare i minori introiti derivanti dalla fornitura di elettricità.

#### **E. 5.2**

Per quanto concerne innanzitutto la tassa sulle canalizzazioni per il 2017, da un esame della documentazione agli atti emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il CO 1 ha spiegato in modo dettagliato ed esauriente il calcolo effettuato per giungere alla contestata tariffa. L'ammontare della tassa è infatti stato fissato suddividendo i costi legati alle canalizzazioni e alla depurazione delle acque, contenuti nel consuntivo 2016 approvato dal legislativo comunale il 19 luglio 2017, per i m<sup>3</sup> di acqua consumata dalle utenze durante il 2016, secondo i dati rilevati in seguito alla lettura dei contatori da parte dell'\_\_\_\_\_ e conseguente esclusione delle acque meteoriche confluite nella rete delle canalizzazioni. Ora, sebbene che, come rilevato dal Sorvegliante dei prezzi nel suo scritto del 19 giugno 2018, dal punto di vista della struttura di questo tipo di tasse, il Comune di \_\_\_\_\_

dovrebbe introdurre una serie di accorgimenti volti a permettere una migliore suddivisione dei costi riferiti al servizio in questione (introduzione di una tassa base sulle unità di carico e di una tassa per m<sup>2</sup> di superficie impermeabilizzata e allacciata alle canalizzazioni al fine di ridurre la tassa sul consumo di acqua potabile), si deve comunque rilevare che il contestato tributo è stato calcolato su basi oggettive e documentate, verificate anche dal legislativo comunale. In questo senso, si deve ritenere che il Municipio ha fornito nell'occasione tutte le spiegazioni necessarie per poter comprendere il modo con il quale ha stabilito la tassa per canalizzazioni valida per il 2017 e che la medesima, fondata sostanzialmente sul solo criterio del quantitativo di acqua consumata dalle utenze, risulta pertanto conforme alla legislazione e ai principi applicabili in materia. Il fatto poi che il RCC, e di riflesso l'ordinanza che fissa l'ammontare esatto della tassa, non prevedano la misurazione delle acque piovane, le quali ad ogni modo finiscono solo in parte nel depuratore cittadino e vanno invece a confluire prevalentemente nei ricettori naturali, non permette di giungere a diversa conclusione.

### **E. 5.3**

In merito alla tassa sul consumo di acqua per il 2018, il CO 1 ha giustificato l'aumento tariffale rispetto all'anno precedente, asserendo che lo stesso deriva, in sostanza, dall'ampliamento della rete di distribuzione dell'acqua che s'inserisce nell'ambito del progetto dell'Acquedotto Regionale, di cui il Comune di \_\_\_\_\_ è membro del relativo consorzio, e dai maggiori costi di gestione legati al mantenimento di una nuova e più estesa infrastruttura. Tenuto conto, come rilevato dal Sorvegliante dei prezzi nella sua presa di posizione del 25 giugno 2018, che l'aumento preventivato potrebbe comportare un eventuale utile di lieve entità rispetto al costo annuale del servizio e che ad ogni modo le tariffe applicate a \_\_\_\_\_ si situano a un livello nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, considerato altresì che per un utente medio il contestato rincaro determinerà una maggior spesa annua di circa fr. 15.-/20.-, la tariffa decisa dal CO 1 risulta tutto sommato debitamente giustificata e conforme ai principi applicabili in materia. In particolare nulla permette allo stadio attuale delle cose di ritenere che le nuove tasse percepite violino il principio della copertura dei costi, ritenuto come quest'ultimo non vieti ancora all'ente pubblico di conseguire un utile contenuto in modo tale da costituire delle riserve finanziarie (cfr. STA 52.2001.295 dell'8 marzo 2002 consid. 3.2).

### **E. 5.4**

In considerazione di quanto precede, le tasse qui avversate devono essere confermate. 6.

### **E. 6**

Fa stato il consumo d'acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

### **E. 6.1**

L'insorgente eccepisce poi, in merito alla procedura di consultazione prevista dalla LSPr, che quanto sostenuto sul tema dal Comune e dal Governo cantonale nella propria decisione, si scontra con il contenuto dello scritto del 7 marzo 2018 che il Sorvegliante dei prezzi ha indirizzato alla Cancelleria di Stato del Canton Ticino. Rileva altresì che non sarebbe dato di sapere quali documenti il CO 1 avrebbe trasmesso alla predetta autorità federale per poter esprimere il proprio avviso in merito ai querelati aumenti tariffali.

### **E. 6.2**

In primo luogo va detto che la tesi del Consiglio di Stato non può essere condivisa laddove esso sostiene che la procedura di consultazione dinnanzi al Sorvegliante dei prezzi è applicabile solo quando si tratta per il Legislatore comunale di adottare la base legale formale (regolamento) necessaria per poter percepire i tributi in questione. Benché la versione in italiano dell'art. 14 LSPr non lo menzioni in modo esplicito, quelle in lingua tedesca e francese di questa disposizione stabiliscono espressamente che il parere del Sorvegliante dei prezzi deve essere raccolto a titolo preventivo in tutti i casi in cui si è in presenza di un aumento tariffale, a prescindere dal fatto che il medesimo sia stato deciso dall'organo legislativo o da quello esecutivo di livello federale, cantonale o comunale. Pertanto nella misura in cui il CO 1 ha proceduto ai contestati aumenti tariffali senza raccogliere preventivamente il suddetto parere, esso ha disatteso quanto previsto dal diritto federale. Su questo punto le critiche sollevate dalla ricorrente sarebbero dunque fondate. Va comunque rilevato che l'esecutivo comunale ha proceduto a sanare tale vizio nel corso di causa, chiedendo ed ottenendo dal Sorvegliante dei prezzi il necessario preavviso con cui quest'ultimo ha in sostanza confermato la legittimità dei due aumenti tariffali qui in esame (cfr. scritti del Sorvegliante dei prezzi del 19 e 25 giugno 2018), ragione per la quale, in un'ottica di economia di giudizio, il rinvio degli atti all'autorità di prime cure non si rende necessario in quanto costituirebbe una sterile quanto inutile formalità. Si richiama ad ogni modo l'attenzione del Comune di \_\_\_\_\_ e del suo Municipio sul fatto che il mancato esperimento della procedura prevista dall'art. 14 LSPr è lesivo del diritto di rango superiore e di conseguenza potrebbe compromettere l'applicabilità delle norme promulgate a livello comunale.

### **E. 6.3**

Per quanto attiene invece ai documenti trasmessi dall'esecutivo di \_\_\_\_\_ all'autorità federale, si osserva che la questione esula di tutta evidenza dalla presente vertenza. Premesso che il Sorvegliante dei prezzi dispone delle competenze e dei poteri necessari per ricevere (rispettivamente esigere) dalle autorità o da altri soggetti la documentazione necessaria per poter effettuare le valutazioni che gli competono e che nel caso concreto dalle due prese di posizione da esso ha reso emerge che questi disponeva di tutti i dati utili per potersi esprimere con la dovuta cognizione di causa (cfr. in particolare lo scritto del 25 giugno 2018 e meglio le note a piè pagina), occorre rilevare che la procedura istituita dalla LSPr sfugge al controllo di questa Corte, la quale si deve limitare ad accertare se l'atto normativo comunale sottoposto al suo controllo in sede ricorsuale sia stato emanato nel rispetto di tutte le prescrizioni procedurali vigenti, tra cui anche quelle previste dalla predetta normativa federale, e delle disposizioni materiali applicabili in materia. 7.

### **E. 7**

La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o titolare di diritti reali limitati.

#### **E. 7.1**

RI 1 lamenta infine la mancata evasione da parte del Consiglio di Stato della sua richiesta di gratuito patrocinio e di nomina di un difensore d'ufficio formulata il 20 novembre 2017.

#### **E. 7.2**

La censura è fondata, in quanto il Governo ha effettivamente omesso di esprimersi su queste sue domande. Ciò non si traduce però nel rinvio degli atti alla precedente istanza di giudizio, affinché si pronunci su tale aspetto. Infatti nella misura in cui il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare l'assenza a quello stadio della procedura del preavviso del

Sorvegliante dei prezzi e pertanto avrebbe dovuto accogliere il ricorso di RI 1, esso non avrebbe dovuto porre a carico di quest'ultima alcuna spesa processuale, rendendo in questo modo priva d'oggetto la sua richiesta di assistenza giudiziaria. Indipendentemente dunque dal fatto che per gli aspetti di merito la pronuncia qui avversata debba essere sostanzialmente confermata, si giustifica di annullare il dispositivo n. 2 della decisione impugnata con il quale l'Esecutivo cantonale a posto a carico di RI 1 fr. 600.- a titolo di tassa di giustizia. In merito invece alla richiesta di gratuito patrocinio, è evidente che, non essendo l'insorgente rappresentata da un legale, la medesima non ha dovuto sostenere alcuna spesa di questo genere per cui nessuna indennità le andava riconosciuta. D'altra parte essa non poteva nemmeno pretendere che le fosse nominato un patrocinatore d'ufficio, visto che nulla permetteva di concludere che non fosse manifestamente in grado di condurre la propria causa, così come previsto dall'art. 7 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 (LAG; RL 178.300). 8.

## **E. 8**

In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

### **E. 8.1**

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto nel senso che la querelata risoluzione governativa è annullata limitatamente al punto n. 2 del suo dispositivo. Per il resto la stessa è confermata.

### **E. 8.2**

Visto l'esito e date le particolari circostanze del caso, si prescinde dal prelievo di tasse e spese (art. 47 LPAm). Nessuna indennità per ripetibili può inoltre essere riconosciuta alla ricorrente, la quale non è patrocinata da un legale (art. 49 LPAm) e anche in questa sede non soddisfa i requisiti previsti dalla legge per poter pretendere che gliene venga designato uno d'ufficio. Di conseguenza, nella misura in cui non è priva d'oggetto, la sua domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta. Per questi motivi, decide:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione 9 gennaio 2018 (n. 77) del Consiglio di Stato è annullata limitatamente al punto n. 2 del suo dispositivo. Per il resto è confermata.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Nella misura in cui non è priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente  
La vicecancelliera

## **E. 9**

Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa. 4.